

MARCA SOLIDALE

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE DI MARCA SOLIDALE

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 27/05/2023

PREMESSA

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali.

Le disposizioni ivi contenute hanno natura integrativa delle previsioni di legge e statutarie, alla luce delle quali devono essere interpretate ed applicate.

TITOLO I - LAVORI ASSEMBLEARI

Articolo 2 - Costituzione dell'assemblea

1. Il Consiglio di Amministrazione procede alla convocazione dell'assemblea coerentemente con quanto previsto dall'art. 16 dello statuto, nei termini e con le modalità previste dall'art. 17. L'avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede sociale dell'associazione.
2. Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome e il cognome del delegato.
3. Presso la sede dell'associazione deve essere depositata una copia dei documenti prodotti con riferimento agli argomenti posti all'ordine del giorno e che saranno oggetto di discussione in sede di adunanza: il deposito deve considerarsi obbligatorio. Del deposito si deve far menzione nell'avviso di convocazione. Ciascun socio può prenderne visione ed ottenerne estratti a proprie spese.
4. Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto, in nome proprio o per delega, coloro che il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e che sono in regola con il versamento dei contributi sociali.
5. Possono intervenire altresì, ma senza diritto di voto, i soci iscritti nel libro soci da meno di tre mesi, nonché altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in relazione agli argomenti da trattare.
6. Ad ogni assemblea può intervenire, con diritto di parola, un rappresentante degli Enti, Organizzazioni ed Organismi cui l'Associazione aderisce.

MARCA SOLIDALE

7. Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza, né dai soci né dai partecipanti, né dagli invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

Articolo 3 - Verifica degli intervenuti

1. Il Presidente si avvale della collaborazione di appositi incaricati, muniti di contrassegno di riconoscimento, per verificare la legittimazione all'intervento in assemblea e risolve anche attraverso propri incaricati, le eventuali contestazioni.
2. La verifica della legittimazione in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
3. All'atto della verifica della legittimazione ad ogni socio può essere consegnato un contrassegno indicante il numero dei voti spettanti, in considerazione di eventuali deleghe ricevute secondo quanto previsto dai successivi paragrafi.
4. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro o foglio firme, l'elenco dei presenti in proprio o per delega: il registro o foglio firme è conservato, unitamente ad ogni documento rilevante ai fini dello svolgimento dell'assemblea, agli atti dell'associazione.
5. Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio persona fisica purché non amministratore, sindaco o dipendente dell'associazione, mediante delega scritta. Ai sensi dell'art. 19 dello statuto ciascun socio può rappresentare al massimo altri cinque soci.
6. La delega dei soci impossibilitati ad intervenire all'assemblea deve essere redatta sugli appositi moduli forniti dall'associazione e presentata, debitamente compilata ed autenticata, *(da un notaio o da un dipendente dell'Associazione o da un membro del cda)*, tramite gli addetti alla verifica poteri, al Presidente dell'assemblea e conservate agli atti.
7. Al Presidente dell'assemblea devono essere presentati eventuali ricorsi da parte degli intervenuti dissenzienti rispetto alle decisioni degli incaricati alla verifica poteri.

Articolo 4 - Presidenza dell'assemblea

1. A norma dell'art. 20 dello statuto, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea il presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza il Vice-Presidente ed in assenza anche di quest'ultimo da persona eletta dall'assemblea.

MARCA SOLIDALE

2. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.
3. Nel corso dell'adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.
4. Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.
5. Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Articolo 5 - Verifica del quorum costitutivo

1. Il presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il presidente comunica ciò agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'assemblea entro trenta giorni.
2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, il suo mantenimento diviene irrilevante in corso di adunanza: la prosecuzione dei lavori è consentita anche nel caso di eventuale diminuzione, al di sotto del quorum, del numero di soci presenti e rappresentati.
3. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita e riconsegnate le proprie schede, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Articolo 6 - Apertura dei lavori - illustrazioni materie da trattare

1. Il presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto, del numero di voti espressi dai soci presenti, in rapporto alla totalità dei voti, in considerazione delle deleghe eventualmente conferite, e dando notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci.
2. L'assemblea, su proposta del suo presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente e, quando necessario, un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.

MARCA SOLIDALE

3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione, al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.
4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorpandole in gruppi omogenei. Il presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente, oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.
5. Il presidente dell'assemblea o le persone da lui designate illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.
6. I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Il Presidente può aggiornare i lavori dell'assemblea in tutte le ipotesi in cui ne ravvisa l'opportunità e l'assemblea non vi si opponga; fissa contemporaneamente il luogo il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori che deve aver luogo entro il quindicesimo giorno successivo.

Articolo 7 - Discussione

1. Il presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.
2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.
3. Il presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina la durata degli interventi al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.
4. Il presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.
5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la discussione.
6. Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun socio potrà prendere la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni dello statuto e del presente regolamento, connesse alla pregressa trattazione dell'argomento discusso.

MARCA SOLIDALE

Articolo 8 - Organizzazione della votazione

1. Il presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'adeguata organizzazione.
2. Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art.4. Tuttavia, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase di votazione, il Presidente può nuovamente intraprendere i provvedimenti di cui al precedente quarto comma dell'art. 4.
3. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio di Amministrazione, il presidente pone in votazione l'intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna.
4. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.
5. Il socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione in cui ha dissentito o si è astenuto.
6. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.

TITOLO II – ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 9 - Composizione degli organi sociali

1. Ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri di cui quattro designati su lista presentata dai soci sostenitori, scelti in ogni caso tra i soci ordinari.
2. Ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale l'organo di controllo, previa deliberazione dell'assemblea, può assumere composizione monocratica ovvero collegiale: in caso di composizione collegiale, l'organo di controllo è composto di tre membri effettivi e di due supplenti eletti anche fra i non soci. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma due, art.2397 del Codice Civile. Come organo collegiale, i precedenti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'Assemblea provvede alla scelta della composizione e all'elezione dei membri dell'organo di controllo; in caso di composizione collegiale, nomina anche il Presidente.

MARCA SOLIDALE

Articolo 10 - Diritto di candidarsi – requisiti per la candidatura

1. Ogni socio ha diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendone i relativi requisiti, *per le cariche le cui candidature non siano riservate ai soci sostenitori o anche a queste in caso di inerzia dei soci sostenitori.*
2. Possono candidarsi alla carica di amministratore le persone fisiche in possesso della qualità di socio ed iscritte nella categoria dei soci ordinari.

I candidati devono:

- a. Attestare il possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza confacenti allo scopo, alle finalità, alle attività dell'associazione, secondo quanto disposto dall'art. 21 dello statuto;
- b. Condividere i valori ed i principi dell'associazione;
- c. Non svolgere attività e/o non ricoprire incarichi in palese contrasto con attività ed interessi dell'associazione;
- d. Non ricadere nelle casistiche di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Ad essi si applica inoltre l'art. 2475-ter del Codice Civile.

Non possono essere candidati alla carica di amministratore, e se già eletti decadono, coloro che ricoprono nelle Pubbliche Amministrazioni funzioni elettive, con ruoli esecutivi quali, a titolo esemplificativo, Sindaci ed Assessori comunali, provinciali, Presidenti di province o regione.

3. Possono candidarsi alla carica di componente dell'organo di controllo le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dall'art. 27 dello statuto. Segnatamente:
 - a) I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma due, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti;
 - b) Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.
4. Nell'assemblea convocata per il rinnovo o integrazione delle cariche sociali i candidati non possono essere nominati scrutatori e non possono essere delegati in rappresentanza di altri soci.
5. La votazione per l'elezione delle cariche sociali si svolge, con le seguenti modalità:
 - a) i nominativi dei candidati alla carica di amministratore sono indicati in un unico elenco distinto da quello dei candidati designati dai soci sostenitori;
 - b) i nominativi dei candidati alla carica di sindaco sono indicati in un unico elenco
6. Un candidato non potrà essere presente in più di un elenco o proporsi per più di una carica.

MARCA SOLIDALE

7. Le candidature, con le relative cariche proposte, (Amministratore, Sindaco) devono essere presentate, per iscritto, presso la sede sociale a partire dal decimo e fino al quinto giorno lavorativo - entro le ore 16.00 - antecedente la prima convocazione dell'assemblea. I soci hanno diritto di prendere visione degli elenchi di candidati di cui ai punti a) e b) del comma 4 del presente articolo.

Articolo 11 – Modalità di votazione.

1. La votazione per le cariche sociali avviene a mezzo di scheda segreta. Tutte le schede devono essere vidimate da almeno due scrutatori. Se il numero dei candidati è pari a quello delle persone da eleggere si potrà procedere con voto palese, su proposta del Presidente e con delibera dell'assemblea assunta con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

2. I candidati presenti negli elenchi saranno esposti nelle schede in ordine cronologico di presentazione della candidatura, iniziando dalle candidature presentate per prime. In caso di presentazioni di candidature contemporanee, si rispetterà l'ordine alfabetico (cognome, nome) e in caso di omonimia si esporrà per primo il più anziano d'età.

3. Ogni socio potrà esprimere, all'interno degli elenchi di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo precedente, al massimo tante preferenze quante sono le cariche da eleggere

4. Il voto va espresso all'interno dell'elenco mediante apposizione di un qualunque segno sul nome del candidato o nell'apposita casella. Se il numero di candidati per singolo elenco è pari a quello delle cariche da eleggere si potrà votare in blocco per quelle cariche apponendo un qualunque segno su un'apposita casella o dentro il riquadro contenente i nomi dei candidati.

Articolo 12 - Nullità del voto e della scheda.

1. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante, compreso il caso di un numero di preferenze superiore a quello consentito.

2. Sono nulle le schede con segni di riconoscimento.

Articolo 13 – Proclamazione e chiusura dei lavori.

1. Il Presidente proclama il risultato della votazione:

a) risultano eletti amministratori o sindaci coloro, che all'interno di ciascun elenco di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'art. 10 hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, avuto riguardo al numero di cariche da eleggere per singolo elenco.. Con riguardo all'elenco dei candidati sindaci, in caso di organo di controllo collegiale, assumono la carica di sindaco effettivo coloro che hanno ottenuto più preferenze con riferimento al numero dei sindaci

MARCA SOLIDALE

effettivi da eleggere, mentre assumono la carica di sindaco supplente i successivi più votati a seconda del numero di sindaci supplenti da eleggere;

b) in caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

2. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.

3. Il presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art.4, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

4. In caso di proroga dell'assemblea, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente. Il presidente dell'assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro trenta giorni dall'avvenuta verbalizzazione.

6. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto e la documentazione attestante l'elenco dei presenti in proprio o per delega.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 – Modifiche al regolamento

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata preventivamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

Articolo 15 – Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale.

2. Ciascun socio può richiederne una copia gratuita.